

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA
DI UN CORSO DI FORMAZIONE EX ART. 356 D.LGS. N.
14 DEL 2019 c.d. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA**

PREMESSO CHE

Visto l'art. 66 del D.P.R. 382/1980, ai sensi del quale le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza pattuite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, la cui esecuzione è di norma affidata ai dipartimenti o, in mancanza, agli istituti universitari o a singoli docenti;

Considerato che le Università sono un Centro primario della ricerca scientifica nazionale e della formazione e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici e/o privati;

Vista la legge n. 341 del 19 novembre 1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", che all'art. 8, comma 1, prevede che *"Per la realizzazione di corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di*



diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni".

Visto il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999 n. 509";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, nella
parte in cui prevede che, per una migliore realizzazione dei
propri fini istituzionali, l'Università stipula contratti e
convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti
pubblici e privati e svolge attività di consulenza e di servizio
per terzi in conformità alle norme stabilite dal Regolamento
generale di Ateneo (art. 3, comma 1,), nonché nella parte in
cui dispone che l'Università istituisce corsi di studio ed altre
iniziative didattiche anche per il tramite di convenzioni con
soggetti privati, organizzando, inoltre, *"attività culturali e
formative esterne"* (art. 4, commi 2 e 4);

Viste nel dettaglio le previsioni del Regolamento del
medesimo Ateneo;

Esaminata la Circolare del Ministero della Giustizia,
Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale
degli affari interni, Ufficio II, Ordini professionali e albi del 19
gennaio 2023;

Considerato che l'Università degli Studi del Molise, in

2



persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, prof. Luca Brunese; l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo, con sede in Rotonda dei Mille, 1, 24122, Bergamo (BG), in persona del Presidente *pro tempore* dott. Francesco Geneletti; l'Ordine degli Avvocati di Mantova, con sede presso il Palazzo di Giustizia, via Carlo Poma, 11, 46100, Mantova (MN), in persona dell'Avv. Chiara Messori; l'Associazione denominata "Società per lo studio del diritto della crisi", con sede in Via Principe Amedeo 27, 46100, Mantova (MN), P.IVA: 02674210204, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Prof. Massimo Fabiani, nato a Novi Ligure (AL), il 02/01/1958, intendono organizzare in collaborazione e sinergia un corso di n. 40 ore in materia concorsuale e di crisi di impresa, finalizzato all'assolvimento, da parte degli utenti, degli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lett. b, c, d del Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, per l'accesso all'albo soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure del codice della crisi e dell'insolvenza, ex art. 356 previsto dall'art. 356 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Ciò premesso

TRA

L'Università degli Studi del Molise Università degli Studi del Molise, in persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof.



Luca Brunese, PEC: amministrazione@cert.unimol.it - P. IVA
007 451 507 06 - C.F. 92008370709;

L'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di
Bergamo, con sede in Rotonda dei Mille, 1, 24122, Bergamo
(BG), in persona del Presidente *pro tempore* dott. Francesco
Geneletti;

L'Ordine degli Avvocati di Mantova, con sede presso il c/o
Palazzo di Giustizia, via Carlo Poma, 11, 46100, Mantova
(MN), in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Chiara
Messora;

L'Associazione denominata "*Società per lo studio del diritto
della crisi*", Via Principe Amedeo, 27, 46100, Mantova (MN),
in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*
Prof. Massimo Fabiani

di seguito indicati singolarmente anche come "Parte" e
congiuntamente come "Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Le Parti si impegnano ad organizzare congiuntamente un
Corso di formazione per l'accesso all'albo previsto dall'art.
356 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, della durata
di 40 ore.

Articolo 2 – Modalità delle attività

Gli aspetti scientifici e didattici dell'iniziativa oggetto della
presente convenzione sono definiti congiuntamente



dall'Università degli Studi del Molise, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bergamo, dall'Ordine degli Avvocati di Mantova e dalla Società per lo studio del diritto della crisi, che cureranno d'intesa la progettazione del corso di formazione e la selezione dei docenti, almeno due dei quali provenienti dal predetto Ateneo.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

Le parti si impegnano a:

- organizzare il Corso di formazione relativo all'accesso all'albo, previsto dall'art. 356 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per i soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal predetto Codice;

La gestione amministrativa, contabile e gestionale del Corso di Formazione fa esclusivamente capo alla Società per lo studio del diritto della crisi (costi di acquisto e utilizzazione della struttura e/o piattaforma telematica, altre spese correlate allo svolgimento del corso, gestione quote iscritti, rilascio attestati ecc...).

La Società per lo studio del diritto della crisi è tenuta, inoltre, a garantire la copertura degli insegnamenti del Corso di formazione per l'intero numero di ore e ad assicurare, inoltre, che almeno due dei docenti impiegati nella didattica provengano dall'Università degli Studi del Molise – oltre alla

Direzione scientifica del Corso affidata al prof. Massimo Fabiani, unitamente ai condirettori di Diritto della crisi, dott. Laura De Simone (Presidente di Sezione nel Tribunale di Bergamo) e dott. Salvatore Leuzzi (Magistrato addetto al Massimario della Corte di Cassazione) - e che il logo di quest'ultima figuri nella locandina e nella brochure come coorganizzatore del corso di formazione.

Nella locandina e nella brochure del corso appariranno anche, in quanto enti coorganizzatori, i loghi dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo e dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Le Parti si impegnano a salvaguardare piena concertazione e sinergia onde perseguire in modo efficace e funzionale gli obiettivi concordati.

Articolo 4 – Oneri economici

Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del corso di formazione sono formate dai proventi delle quote di iscrizione. La Società per lo studio del diritto della crisi, proprietaria della Rivista denominata "Diritto della crisi" (dirittodellacrisi.it) si impegna a sostenere, per il tramite di tali quote di iscrizione, l'intero carico economico dell'iniziativa didattica, senza che residui alcun onere finanziario per l'Università degli Studi del Molise, per l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo e per l'Ordine degli Avvocati di Mantova; la Società per lo studio del diritto

della crisi si obbliga, altresì, a praticare all'utenza, per l'iscrizione e la frequenza del corso, un costo di iscrizione non superiore ad euro 250,00 oltre IVA e non superiore ad euro 200,00 oltre IVA per gli utenti che hanno meno di 35 anni.

L'Università degli studi del Molise, l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo, l'Ordine degli Avvocati di Mantova e la Società per lo studio del diritto della crisi non sono tenuti a versare reciprocamente somme a titolo di corrispettivo in relazione all'attività prestata di collaborazione scientifica.

L'Università degli Studi del Molise, l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo e l'Ordine degli Avvocati di Mantova non hanno nulla a pretendere in relazione al residuo dell'ammontare complessivo delle quote di iscrizione al netto degli esborsi sostenuti, residuo che verrà trattenuto dalla Società per lo studio del diritto della crisi.

Articolo 5 – Durata del contratto

Il presente Contratto entra in vigore dalla data di perfezionamento della sottoscrizione e cesserà automaticamente i suoi effetti in coincidenza con la conclusione del corso di cui alla presente convenzione, salva la possibilità di reiterare nel tempo analoga iniziativa.

Articolo 6 – Recesso unilaterale dal contratto

Le Parti possono recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere con raccomandata A/R o pec,

con preavviso di almeno un mese.

Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Contratto già eseguita.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 - Assicurazione - Sicurezza

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale impegnato nelle attività del presente Contratto.

Il personale individuato dalle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto.

Articolo 9 - Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Campobasso.

Articolo 10 - Registrazione e spese

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 D.P.R. n.131/1986.

Le spese inerenti al presente Contratto sono a carico della



Società per lo studio del diritto della crisi. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del Committente.

Articolo 11 – Luogo delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, i rapporti e la corrispondenza dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R o a mezzo mail e/o pec:

- per l'Università degli studi del Molise in De Sanctis, 86100 Campobasso (CB); pec: amministrazione@cert.unimol.it
- per l'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Bergamo; mail: segreteria@odcec.bg.it
- per l'Ordine degli Avvocati di Mantova (MN); pec: ord.mantova@cert.legalmail.it
- per la Società per lo studio del diritto in Via Principe Amedeo 27 46100 Mantova (MN); mail: ssdirittodellacrisi@gmail.com; Campobasso-Bergamo-Mantova

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL
MOLISE

Il

Rettore

ORDINE DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI ED ESPERTI

CONTABILI DI BERGAMO

Il Presidente

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
MANTOVA

Il Presidente



SOCIETÀ PER LO STUDIO DEL
DIRITTO DELLA CRISI

Il Presidente

Prof. Massimo Fabiani

